

## ASSOCIAZIONE NATURALISTICA PIEMONTESE

### STATUTO

#### *Costituzione e scopi*

**Art. 1** - È costituita l'Associazione Naturalistica Piemontese con sede a Carmagnola (TO), presso il Museo Civico di Storia Naturale, Parco Cascina Vigna, via S. Francesco di Sales.

**Art. 2** - L'Associazione non persegue fini di lucro ed ha i seguenti scopi:

- studio e diffusione della conoscenza della Storia Naturale in generale e in particolare della regione piemontese;
- difesa e conservazione dell'ambiente in tutte le sue componenti;
- associazione e collaborazione di tutte le persone interessate a questi fini.

**Art. 3** - L'Associazione al fine di raggiungere i motivi prefissi:

- contribuisce alla diffusione delle conoscenze naturalistiche a tutti i livelli;
- pubblica una rivista annuale, contenente articoli di carattere scientifico e divulgativo, nonché una cronaca delle attività sociali e le recensioni di articoli e libri concernenti la Storia Naturale del Piemonte;
- si tiene in rapporto con associazioni similari italiane e straniere;
- organizza periodicamente, alla sede sociale od altrove, riunioni di informazione, gruppi di ricerca su argomenti specifici, ecc.;
- promuove la collaborazione fra Naturalisti dilettanti e Musei, che si impegnano a offrire il massimo appoggio consentito dalle loro strutture alle ricerche degli associati.

#### *Soci*

**Art. 4** - Chiunque, persona o Ente, può aderire all'Associazione Naturalistica Piemontese con il versamento della quota annuale.

**Art. 5** - Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza l'accettazione dei nuovi iscritti e ne fornisce l'elenco all'Assemblea generale.

**Art. 6** - Gli associati si dividono in:

- soci onorari, considerati tali, per decisione unanime del Consiglio Direttivo, in ragione di meriti particolari in campo naturalistico;
- soci benemeriti; sono coloro che versano una quota annuale pari ad almeno tre volte la quota del socio ordinario;
- soci ordinari;

**Art. 7** - La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni da darsi con lettera raccomandata all'Associazione;
- per espulsione deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, nei casi di provata disonestà scientifica;
- per mancato pagamento della quota associativa per 2 anni consecutivi.

**Art. 8** - Ciascun socio ha diritto di:

- partecipare con voto alle assemblee dell'Associazione, anche con delega scritta; ogni socio non può presentare più di due deleghe;
- assumere cariche sociali;
- prendere a prestito libri o riviste della biblioteca sociale;

- ricevere gratuitamente la rivista annuale.

**Art. 9** - L'anno sociale corrisponde all'anno solare.

**Art. 10** - La quota sociale è fissata di anno in anno dall'Assemblea generale; i soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.

#### *Consiglio Direttivo*

**Art. 11** - L'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sono organi dell'Associazione.

**Art. 12** - Il Consiglio Direttivo è composto da 10 consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci e 1 rappresentante per ogni Museo e/o Ente, che versi all'ANP somme considerate significative dal Direttivo in carica. Al suo interno sono eletti un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

**Art. 13** - Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, che dura in carica per un triennio, hanno luogo durante l'Assemblea dei soci al terzo anno successivo alle precedenti elezioni. Il nuovo Consiglio Direttivo entra in funzione all'atto della prima riunione che deve tenersi entro un mese dall'elezione.

**Art. 14** - Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno due volte l'anno dal Presidente. La convocazione straordinaria del Consiglio Direttivo può essere richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica.

**Art. 15** - Sono valide le deliberazioni del Consiglio Direttivo approvate dalla maggioranza dei Consiglieri intervenuti, il cui numero non può essere inferiore ad un terzo degli effettivi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

**Art. 16** - Al Consiglio competono tutti i poteri e le facoltà per l'ordinaria e la straordinaria gestione dell'Associazione, eccezione fatta per quanto riservato dalla Legge e dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea.

**Art. 17** - Il Presidente ha la firma di rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Nei casi di assenza, sarà sostituito dal Vicepresidente.

#### *Assemblea dei Soci*

**Art. 18** - Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci:

- l'elezione di 10 membri componenti il Consiglio Direttivo;
- la determinazione della quota associativa;
- le modifiche allo Statuto.
- lo scioglimento della Associazione e la destinazione del patrimonio esistente.

#### *Patrimonio sociale*

**Art. 19** - Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle somme derivate dalle contribuzioni;
- dalle somme corrisposte dai singoli soci;
- dai beni mobili e/o immobili acquisiti per compere, lasciti o donazioni o che altrimenti passino in proprietà dell'Associazione.

**Art. 20** - In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale sarà destinato dall'Assemblea dei soci a scopi in armonia con quelli dell'Associazione.

*Approvato dall'Assemblea dei Soci a Trana (To) il 7 maggio 1995.*